

STATUTO

**ZERO IN CONDOTTA
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MELFI PZ VIA CARDANO 1

Numero REA: PZ - 107891

Codice fiscale: 01371310762

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-05-2005 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto n. 18.842 della raccolta	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Denominazione)	
	E' costituita, con sede nel Comune di Melfi, la Società coo-	
	perativa denominata "ZERO IN CONDOTTA Società cooperativa so-	
	ciale".	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei	
	modi e termini di legge. Per tutto quanto non espressamente	
	previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti at-	
	tuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e	
	delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizio-	
	ni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto	
	compatibili con la disciplina cooperativistica.	
	Art. 2 - Durata e adesioni	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.	
	La Cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo a-	
	derisce, accettandone gli statuti e i regolamenti, alla Lega	
	nazionale delle Cooperative e Mutue.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire è quel-	
	1	

	lo di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la	
	gestione in forma associata e con la prestazione della pro-	
	pria attività lavorativa, alle migliori condizioni rispetto a	
	quelle ottenibili sul mercato, continuità di occupazione e le	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai	
	fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i	
	soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipo-	
	logie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma	
	consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento	
	delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un	
	apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della	
	legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci. Riguardo ai rapporti mutualistici la coopera-	
	tiva deve rispettare il principio della parità di trattamento	
	tra i soci cooperatori.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei	
	soci, ha per oggetto:	
	- un'attività di gestione di servizi socio-educativi e cultu-	
	rali, orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bi-	
	sogni di persone anziane, minori, portatori di handicap e di	
	pazienti psichiatrici.	
	In relazione a ciò la Cooperativa può gestire, stabilmente o	
	2	

	temporaneamente, in proprio o per conto terzi, i seguenti	
	servizi socio-educativi, ai sensi e per gli effetti della	
	legge 8 novembre 1991 n°381:	
	- attività e servizi residenziali, semi-residenziali, diurni	
	e domiciliari;	
	- attività, progetti ed interventi socio-educativo-culturali	
	di prevenzione primaria del disagio giovanile ed adulto, an-	
	che attraverso l'utilizzo delle varie forme espressive delle	
	arti (teatro, danza, musica, pittura, cinema);	
	- centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e	
	finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché	
	altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turi-	
	simo sociale;	
	- attività di formazione e assistenza legata ai servizi di	
	cui ai punti precedenti;	
	- pubblicazioni, studi e ricerche;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità	
	locali entro cui opera, al fine di renderle più consapevoli e	
	disponibili all'attenzione ed all'accoglienza delle persone	
	in stato di bisogno;	
	- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle	
	istituzioni a favore delle persone svantaggiate e di afferma-	
	zione dei loro diritti.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	3	

	li; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di	
	stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito rego-	
	lamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente	
	vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni	
	forma.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capa-	
	cità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato	
	una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto	
	della cooperativa o che comunque possano collaborare al rag-	
	giungimento dei fini sociali con la propria attività lavora-	
	tiva o professionale. L'ammissione è finalizzata allo svolgi-	
	mento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva	
	partecipazione del socio all'attività economica della coope-	
	rativa;l'ammissione deve essere coerente con la capacità eco-	
	4	

	nomica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei so-	
	ci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio	
	e lungo periodo. Le nuove ammissioni non devono compromettere	
	l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci	
	preesistenti. Non possono essere soci coloro che, esercitando	
	in proprio imprese identiche o affini a quella della coopera-	
	tiva, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in	
	contrasto con quella della cooperativa stessa.	
	A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori	
	ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro	
	dimensioni imprenditoriali.	
	Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro	
	ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui	
	scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli	
	della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di	
	altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in con-	
	trasto con quelli della cooperativa.	
	Art. 6 (Soci speciali)	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali colo-	
	5	

	ro che debbano completare o integrare la loro formazione pro-	
	fessionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali	
	ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali colo-	
	ro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al	
	raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza	
	con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'as-	
	setto produttivo della cooperativa;	
	3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sotto-	
	scrivere al momento dell'ammissione.	
	Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto	
	dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di inse-	
	ramento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta	
	comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento	
	del capitale sociale. Il socio appartenente alla categoria	
	6	

	speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita	
	il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee or-	
	dinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Il socio	
	appartenente alla categoria speciale non può essere eletto	
	amministratore. I soci speciali non possono esercitare i di-	
	ritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla leg-	
	ge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha ef-	
	fetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto	
	mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di acco-	
	oglimento della domanda. I soci speciali possono essere esclu-	
	si, anche prima della data di scadenza del periodo di forma-	
	zione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e	
	dall'articolo 12 del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spet-	
	tano agli altri soci cooperatori a condizione che, come pre-	
	visto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli	
	abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professiona-	
	le, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla coo-	
	perativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipa-	
	zione all'attività economica della cooperativa, finalizzati	
	al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal	
	caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di	
	ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, se-	
	7	

	condo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le moda-	
	lità previste dall'articolo 12.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere:	
	a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, resi-	
	denza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o	
	in contrasto con quella della cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al	
	limite minimo e massimo fissati dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromis-	
	soria di cui all'articolo 29 del presente statuto	
	Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche	
	devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati	
	nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la	
	8	

	sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle per-	
	sone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fi-	
	scale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto	
	vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente	
	dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché	
	l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Co-	
	operativa assunta dall'organo statutariamente competente,	
	contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accet-	
	tazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requi-	
	siti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e	
	l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal me-	
	desimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e	
	stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del ca-	
	pitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei so-	
	ci. Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - an-	
	che di quella relativa a soci appartenenti alla categoria	
	speciale di cui al precedente articolo 6 - determini il supe-	
	ramento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del	
	codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la coopera-	
	tiva di applicare le disposizioni in materia di società per	
	azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per	
	la modificazione dello statuto. In tal caso, la delibera di	
	9	

	ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata	
	a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'as-	
	semblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto. In	
	caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministra-	
	tori devono motivare entro sessanta giorni la relativa deli-	
	bera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante	
	socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiede-	
	re che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea	
	dei soci in occasione della sua prima successiva convocazio-	
	ne. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo	
	amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto sta-	
	bilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro	
	trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento:	
	- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini pre-	
	visti dal successivo art. 18;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli ammi-	
	10	

	nistratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei so-	
	ci è quello risultante dal libro soci.	
	Art. 9 (Diritti dei soci)	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti	
	di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi	
	all'amministrazione.	
	Art. 10 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di mor-	
	te, se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o li-	
	quidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 11 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla società.	
	11	

	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi	
	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino	
	il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli ammini-	
	stratori devono darne immediata comunicazione al socio che,	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo ar-	
	ticolo 29.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedi-	
	mento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato	
	mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Art. 12 (Esclusione)	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, ol-	
	tre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio:	
	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;	
	b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività la-	
	vorativa dedotta nel contratto sociale;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adot-	
	tate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consen-	
	tano la prosecuzione del rapporto;	
	d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-	
	12	

	mento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di e-	
	ventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di	
	svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;	
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valu-	
	tabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali al-	
	la cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudi-	
	zievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o	
	dell'oggetto sociale;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pub-	
	blici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecu-	
	zione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rap-	
	porto.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessan-	
	ta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera racco-	
	mandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure	
	arbitrali di cui all'articolo 29.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso del capitale da essi effettivamente versato ed even-	
	13	

	tualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 17 e	
	20, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta	
	in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà	
	luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è	
	verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperati-	
	va e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale	
	ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approva-	
	zione del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale as-	
	segnata al socio ai sensi del successivo articolo 17, può es-	
	sere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi lega-	
	li, entro un termine massimo di (cinque) anni.	
	Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei termini	
	previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente	
	comma, all'assegnazione di un ulteriore importo il cui valore	
	sia pari alla quota parte delle riserve divisibili allo stes-	
	so spettante, solo quando il rapporto tra patrimonio netto e	
	il complessivo indebitamento della cooperativa sia inferiore	
	ad un quarto.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	14	

	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare	
	quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società	
	entro 6 mesi dalla data del decesso.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-	
	cietà possono richiedere di subentrare nella partecipazione	
	del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo	
	amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le mo-	
	dalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancan-	
	za si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art.	
	13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto do-	
	vranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto o-	
	perativo.	
	15	

	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
	mine suddetto saranno devolute con deliberazione del consi-	
	glio d'amministrazione al fondo di riserva legale.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Art. 16 (Strumenti finanziari)	
	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di	
	cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere tito-	
	li di debito, nonché strumenti privi di diritti di ammini-	
	strazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza	
	prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai	
	sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies del-	
	le d.a.t. del cod. civ.	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di	
	quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli	
	utili;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	16	

	collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si ap-	
	plica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in	
	quanto compatibili con le successive disposizioni del presen-	
	te statuto.	
	TITOLO IV	
	RISTORNI	
	Articolo 17 (Ristorni)	
	In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli ammi-	
	nistratori, l' assemblea può deliberare la ripartizione di	
	ristorni ai soci.	
	I ristorni, ai sensi dell' art. 2545 sexies c.c., sono attri-	
	buiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e	
	qualità degli scambi mutualistici.	
	I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da	
	apposito regolamento con la precisazione che la qualità degli	
	scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:	
	- qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;	
	- qualità delle prestazioni lavorative dei soci;	
	- qualità dei beni o servizi approntati dai soci.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 18 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	17	

	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da	
	quote, ciascuna del valore non inferiore a 25 euro e non su-	
	periore ai limiti stabiliti dalla legge;	
	b. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui	
	al precedente articolo 16;	
	c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui	
	all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	e. dalla riserva straordinaria;	
	f. dalle eventuali riserve divisibili;	
	g. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assem-	
	blea e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera d),	
	sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ri-	
	partite tra i soci cooperatori durante la vita della coopera-	
	tiva, né all'atto del suo scioglimento.	
	Articolo 19 (Caratteristiche delle quote)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	18	

	volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'orga-	
	no amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccoman-	
	data. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrati-	
	vo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per	
	l'intera quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comu-	
	nicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel	
	libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia	
	i requisiti previsti dall'articolo 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministra-	
	tivo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro	
	sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i suc-	
	cessivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le	
	procedure arbitrali di cui all'articolo 29.	
	Art. 20 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventa-	
	rio, da compilarsi in conformità alle norme di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	19	

	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ri-	
	corrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo	
	2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di	
	relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla riparti-	
	zione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità	
	previste dal precedente articolo 17 e, successivamente sulla	
	distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella pre-	
	vista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59,	
	nella misura del 3%;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 genna-	
	io 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei	
	limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17 .	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente versato in misura non superiore al limite stabilito	
	dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutuali-	
	stici;	
	f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di dirit-	
	ti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;	
	20	

	g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi	
	di cui alla lettera e) e g) dell'art. 18.	
	Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità	
	mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve	
	di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e	
	l'erogazione del ristorno.	
	La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del	
	precedente articolo 17, è consentita solo una volta effettua-	
	te le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere	
	a), b) ed f).	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 21 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano alme-	
	no un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al	
	voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristor-	
	no e la distribuzione degli utili;	
	2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'orga-	
	no amministrativo;	
	3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sin-	
	dacale;	
	21	

	4) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo parite-	
	tico;	
	6) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevan-	
	te modificazione dei diritti dei soci;	
	7) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento	
	della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante de-	
	liberazione assembleare, con le modalità previste dall'arti-	
	colo 2479-bis del codice civile.	
	Art. 22 (Assemblee)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante let-	
	tera raccomandata A.R., ovvero messaggio di posta elettroni-	
	ca, telefax, od affissione nei locali della società, inviata	
	8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno,	
	il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convo-	
	cazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da	
	quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano	
	presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministrato-	
	ri e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno de-	
	22	

	gli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti	
	sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	Art. 24 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Art. 25 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-	
	no in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi-	
	che potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'am-	
	montare della quota sociale detenuta oppure al numero dei lo-	
	ro membri.	
	Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente sta-	
	tuto.	
	Ai soci cooperatori, oltre al voto spettante ad ogni socio in	
	23	

	quanto tale, è possibile attribuire un numero di voti in ra-	
	gione della qualità e quantità degli scambi mutualistici e in	
	conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.	
	In particolare, il regolamento definisce i parametri relativi	
	alla quantità e qualità dello scambio mutualistico attraverso	
	i quali la cooperativa individua i soci che possono accedere	
	al voto plurimo.	
	I soci cooperatori muniti di voto plurimo non possono singo-	
	larmente esprimere più del decimo dei voti in ogni assemblea	
	generale. In ogni caso, ad essi congiuntamente non può essere	
	attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei	
	soci presenti o rappresentati in ogni singola assemblea gene-	
	rale. Qualora, per qualunque motivo, si superino tali limiti,	
	i voti saranno ricondotti automaticamente entro la misura	
	consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato	
	dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribui-	
	bili per legge e il numero di voti da essi portato.	
	Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal pre-	
	sidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice	
	presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona de-	
	signata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	24	

	datto da un notaio.	
	Art. 27 (Amministrazione)	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da	
	un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione	
	composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede	
	di nomina.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'ammini-	
	strazione della cooperativa può essere affidata anche a sog-	
	getti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di ammi-	
	nistrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministra-	
	tore unico deve essere scelto unicamente tra i soci coopera-	
	tori	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo determi-	
	nato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore	
	a tre anni.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi mem-	
	bri un presidente.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	25	

	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti	
	gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nomina-	
	ti, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adu-	
	nanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue delibe-	
	razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quan-	
	do intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci	
	effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioran-	
	za dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità	
	dei voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firma-	
	to dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministra-	
	tori.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'ammi-	
	nistrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tut-	
	tavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici inca-	
	26	

	richi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, de-	
	legando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i	
	limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono	
	essere delegati i poteri concernenti le materie indicate	
	dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia	
	di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consi-	
	glio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma col-	
	legiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la re-	
	munerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il	
	conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo	
	d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione	
	rilevante in altra società.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Am-	
	ministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento	
	della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché	
	sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni	
	o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue	
	controllate	
	Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazio-	
	ne del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella ge-	
	stione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico,	
	con particolare riferimento alla sussistenza del requisito	
	della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono	
	intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di	
	perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.	
	27	

	Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci.	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della	
	cooperativa.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rap-	
	presentanza della cooperativa spetta al presidente del consi-	
	glio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nomi-	
	nati.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di or-	
	dinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o gli amministratori sono	
	tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in	
	carica fino alla Sua sostituzione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	28	

	nominato. In presenza di amministratori investiti di partico-	
	lari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita	
	dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio	
	sindacale, se nominato.	
	Art. 28 (Organo di controllo)	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'arti-	
	colo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina	
	del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e	
	due supplenti eletti dall'assemblea.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili i-	
	scritti nel registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso	
	I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio re-	
	lativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibi-	
	li.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se no-	
	minati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con	
	decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere appro-	
	vata con decreto del Tribunale , sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, su-	
	bentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in	
	29	

	carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del	
	collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministra-	
	tivo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono	
	insieme con quelli in carica.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della	
	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'as-	
	setto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal-	
	la società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,	
	avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori no-	
	tizie, anche con riferimento a società controllate, sull'an-	
	damento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi	
	delle società controllate in merito ai sistemi di amministra-	
	zione e controllo ed all'andamento generale dell'attività so-	
	ciale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausi-	
	liari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle	
	condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.	
	2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare	
	agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a infor-	
	30	

	mazioni riservate. Il collegio sindacale esercita anche il	
	controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e se-	
	guenti del cod. civ. I sindaci relazionano, in occasione	
	dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri se-	
	guiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalen-	
	za mutualistica. Delle riunioni del collegio deve redigersi	
	verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni	
	del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le	
	deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza	
	assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di	
	far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I	
	sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei	
	soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del	
	comitato esecutivo, se nominato.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 29 (Clausola arbitrale)	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero	
	tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti di-	
	sponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quel-	
	le nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del	
	pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nomi-	
	nato dal Presidente del Tribunale di Melfi.	
	31	

	La sede dell' arbitro sarà presso il domicilio dell'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere entro trenta giorni dalla nomina.	
	L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni	
	e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato	
	tra le parti (ovvero: "le spese dell'arbitrato saranno a ca-	
	rico della parte soccombente, salvo diversa decisione	
	dell'arbitro). Sono soggette alla disciplina sopra prevista	
	anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori	
	e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che ab-	
	biano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto so-	
	ciale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni	
	del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 30 (Scioglimento anticipato)	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 31 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	-a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	32	

